



# COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

ORDINANZA N. 33 del 5-6-19

OGGETTO: PULIZIA FONDI PER PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA 2019.

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D. Lgs. 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle Attività di Protezione Civile; Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni; Che tale ordinanza avrà valore, oltre al periodo menzionato per la prevenzione degli incendi di interfaccia e fondi incolti, anche negli altri periodi dell'anno al fine della sicurezza e dell'igiene pubblica; RILEVATA l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'abbandono e incuria dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del nucleo urbano, della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti con la presenza di rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature della stagione estiva rappresentano la causa predominante degli incendi; CONTEMPLATA la necessità di consentire, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale al bruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio; VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL, di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTI:  
Le Leggi Regionali n.16 del 06/04/96 e 14 del 31/08/98 e s.m.i.;  
Vista la n.353 del 21/11/2000 " Legge quadro in materia di incendi boschivi ";  
Visto il D.Lgs 91/2014 art 14 che inserisce il comma 6 dell'art. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006;  
Visto il titolo III del D.Lgs.n.139 dell'08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione incendi ;  
Visti gli artt. 29 ,30 , e 31 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 Nuovo codice della strada e ss.mm.ii.;  
Visti gli artt. 449, 650, 652 , del codice Penale ;  
Vista la legge n.689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

- 1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 Giugno al 30 Settembre;
- 3) Dall'1 Giugno al 30 Giugno e dall'1 Settembre al 31 Ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente del territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
  - La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, i piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
  - Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
  - È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (Scirocco)

## AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) Mello specifico in tale zone:

- 1) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco e inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti impostazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000

## SANZIONI PER I TRASGRESSORI

- 1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a €. 31,00 e non superiore a €. 62,00;
- 2) Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad €.207,00 e non superiore €.413;
- 3) La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1 lett. C) della legge n.47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di €. 15.493,00 ad un massimo di €. 51.645,009 il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

## CONDANNE PENALI

Si applicano gli artt. 423, 423 bis 449 e 650 c.p. che prevedono condanne fino alla reclusione a 120 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

## ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO

Nei casi di inosservanza, da parte di proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti adiacenti a reti viarie di trasporto che rappresentano un serio tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti:

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione incendi necessita adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) Ripulitura della vegetazione secca e alla eliminazione dei residui vegetali delle aree di proprietà Comunale, in particolare lungo le scarpate e i bordi laterali delle vie di comunicazione di propria pertinenza;
- 2) Esecuzione, in danno degli inadempienti all'ordinanza antincendio, degli interventi di ripulitura della vegetazione secca, addebitando i relativi oneri economici a carico dei proprietari dei terreni;

## INVITA

Chiunque scopra un incendio o tema che il fuoco possa propagarsi, è obbligato a darne avviso alla Polizia Municipale Tel. 0941-794030,

all'ufficio di Protezione Civile Comunale Tel. 0941-794030;

Per fare intervenire i Vigili del Fuoco telefonare al Tel.115,

Per avvisare il distaccamento Forestale di SAN FRATELLO Tel. 0941-794001

Per avvisare la Sala Operativa provinciale del Corpo Forestale di MESSINA Tel. 090-6401243 e Fax 090-6401242.-

Per avvisare il Servizio Antincendio Boschivo Regionale Tel. 1515.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza, da parte del privato, possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire in danno allo stesso così come previsto dalle norme vigenti.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito d'incendi, a persone e/o a beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunciati ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.;

Gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

## DISPONE CHE:

copia della presente ordinanza sia inoltrata alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Distaccamento Forestale e al Comando della locale Polizia Municipale .

E' fatto obbligo a chiunque, alla polizia municipale, alla forza pubblica, al corpo forestale di eseguire e fare rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 5-6-19



IL SINDACO

Dr. Salvatore SUDOPRANTO